



Riunione del 20 Maggio 2013

CORTE FEDERALE –C.U. N. 9 DEL 30 MAGGIO 2013

Composta da:

Avv. Renato Tobia Presidente
Avv. Massimo Rosi Vice Presidente
Avv. Claudio Di Tullio Componente relatore

**RICORSO PROPOSTO da Francesco Aquilino AVVERSO LA
SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE APPELLO
FEDERALE-sezione distaccata Puglia C.U. N 7 DEL 11 Aprile 2013
AFFISSA IL 12 Aprile 2013.**

Svolgimento del procedimento

L'Atleta Aquilino Francesco ha proposto ricorso avanti alla C.T.A, organo deputato a dirimere le controversie insorte tra gli atleti e le società affiliate FIPAV, per ottenere lo scioglimento del vincolo che lo legava alla Soc. Materdomini;

All' udienza del 26.01.2013, la C.T.A. ha rigettato il ricorso, ritenendo che non sussistesse la giusta causa prevista dall'art. 35 del R.A.T.

L'atleta ha proposto ricorso avanti alla CAF-sezione distaccata Puglia. In data 11/4/2013 la C.A.F. ha respinto l'appello proposto rilevando "che dagli atti di causa risultava che la società appellata aveva regolarmente convocato l'atleta all'inizio della stagione senza che quest' ultimo prestasse adesione e che non vi era prova di un diretto contrasto fra l'atleta ed il suo sodalizio di appartenenza".

Avverso tale provvedimento l'atleta Aquilino Francesco, ha proposto ricorso di legittimità avanti alla Corte Federale.

Nella riunione del 20.05.2013 sono comparse tutte le parti interessate concludendo come da separato verbale.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta palesemente inammissibile, e di conseguenza deve essere rigettato. Infatti il ricorrente si è limitato a riproporre circostanze di fatto rigorosamente verificate dai giudici di merito e quindi, sicuramente non esaminabili dalla Corte Federale. Il ricorso, del resto, è ammissibile soltanto se contiene la chiara identificazione della norma federale asseritamente violata e se le ragioni di gravame sono correlate alla motivazione della sentenza impugnata. La violazione dei predetti principi comporta, pertanto, il rigetto per inammissibilità del ricorso.

Le ulteriori doglianze, inoltre, proposte dall'atleta relative alla richiesta di svincolo con determinazione di indennizzo devono essere completamente disattese in considerazione che alla Corte Federale, organo istituzionalmente volto al controllo di legittimità della pronuncia di merito, in rapporto alla regolarità formale del procedimento ed alle ragioni di diritto a suo tempo prospettate e vagliate è precluso l'esame di nuove questioni di temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito.

P.Q.M

La Corte Federale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile, disponendo l'incameramento della tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Renato Tobia

Roma, 30 maggio 2013